

TRIBUNALE DI LUCCA - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale

Istanza per la determinazione delle modalita della notificazione

nei confronti dei controinteressati ex art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della signora:

GRAGNANI BARBARA (GRGBBR70L50A657Z) nata a Barga (LU) il 10/07/1970 e residente a Galliciano (LU) in Loc. Lucarotti, 4-55027

rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giacomo ORSUCCI (cod.fisc.: RSCGCM71E29G702C), del foro di Pisa ed elettivamente domiciliata insieme a lui in Lucca (sede C.I.S.L.)-55100, viale Puccini n. 1780 (S.Anna), con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione inerente il presente procedimento a mezzo fax: 05041481 o tramite p.e.c.: giacomo.orsucci@pec.it,

RICORRENTE

Nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR), dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA e dell'UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE DI LUCCA, in persona dei rispettivi legali rapp.ti *pro tempore*, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in FIRENZE, in appresso congiuntamente anche solo "Amministrazione resistente",

RESISTENTI

§§§§§

Premesse in fatto e in diritto

§§§§§



Si ritiene utile premettere alla esposizione dei fatti e alle considerazioni in diritto una breve ricostruzione normativa sul sistema di reclutamento dei docenti e sul valore abilitante del diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/2002.

Ciò, con l'intento di meglio precisare la situazione della ricorrente e le censure mosse contro l'Amministrazione resistente attraverso il presente ricorso.

§§§§§

1. Ricostruzione normativa del percorso di accesso alla carriera di insegnamento sulla base delle graduatorie permanenti oggi ad esaurimento

1.1. Con l'art. 401 del d.lgs. n. 297/1994 (T.U. Istruzione), le vecchie graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono state trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzarsi per le assunzioni in ruolo secondo le previsioni contenute nell'art. 399 dello stesso T.U., il quale, nella sua nuova versione introdotta dall'art. 1 della l. 124/1999, stabilisce che:

- a) per il 50% dei posti la copertura avviene mediante concorso pubblico;
- b) per il restante 50% attingendo alle suddette graduatorie permanenti.

L'art. 2, co. 1, della l. n. 124/1999, per come poi autenticamente interpretato dall'art. 1 del d.l. n. 255/2001, convertito, con modificazioni, in l. n. 333/2001, individuava puntualmente i soggetti aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti (docenti che chiedevano il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia; docenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli; docenti che avevano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e che risultavano inseriti, alla data di entrata in vigore della legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di



ruolo, ovvero che avevano superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge e conclusosi successivamente al 31 marzo 1995).

1.2. Con d.m. n. 123/2000 è stato adottato il *“Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*.

Successivamente all’a.s. 2001/2002, in attuazione della normativa sopra richiamata, allo scopo di integrare ed aggiornare le graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo per l’a.s. 2002/2003, è stato emanato il decreto direttoriale 12/02/2002 (reperibile sul sito http://archivio.pubblica.istruzione.it/reclutamento/dd12_2_02.shtml) che limitava la possibilità di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia al solo *“personale non inserito nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3”* (cfr. art. 1, co. 4), ovvero agli *“aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande, siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S. S. I. S.); c) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito della partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/1999 e della legge 306/2000; d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea, ai sensi delle direttive comunitarie 89/1948 C.E.E. e 92/1951 C.E.E., recepite nei decreti legislativi 115 del 27/1/1992 e 319 del 2/5/1994”* (cfr. art. 3, co. 1).



Una deroga era poi prevista, ai sensi del successivo co. 3 dello stesso art. 3, per coloro che stessero frequentando i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (S.S.I.S. o sessioni riservate di abilitazione) con esame finale da svolgersi entro il 31/05/2002.

Stando così le cose i diplomati magistrali potevano accedere alle graduatorie permanenti solo se muniti di "idoneità" all'insegnamento conseguita a seguito del superamento di un concorso ordinario o di una sessione riservata.

Analoghe previsioni sono poi state dettate nei successivi decreti dirigenziali di integrazione/aggiornamento di dette graduatorie del 17/04/2003 (<http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2003/dm170403.shtml>), 21/04/2004 (<http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/ddg21404.pdf>) e 31/03/2005 (http://www.integrazionescolastica.it/upload/art410/integraz_aggiornamento_310305.pdf).

1.3. Allo scopo di non alimentare ulteriormente il precariato, con l'art. 1, co. 605, lett. c), della l. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), le graduatorie permanenti del personale docente sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento (in appresso anche solo "GaE").

Recita la norma in questione:

"Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: [...]
c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000



*unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. [...] Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di **abilitazione**, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. [...]*

Il Legislatore, pertanto, da un lato, ha escluso la possibilità di inserimento per gli abilitati post 2007, ma, non per i “*i docenti già in possesso di abilitazione*”, inclusi dunque (secondo l'unica interpretazione possibile) i diplomati magistrale ante a.s. 2001/2002, atteso il valore abilitante del titolo secondo quanto si chiarirà al successivo punto 2 delle presenti premesse.

La prima integrazione/aggiornamento delle nuove GaE è stata disciplinata, in relazione al biennio scolastico 2007/2009, con decreto direttoriale 16/03/2007 (v. <http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/ddg160307.pdf>), che *more solito* consentiva l'inserimento nella terza fascia di una sola provincia per chi non vi fosse già inserito a condizione che fosse “*in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3*” (cfr. art. 1, co. 11) e di uno dei titoli elencati all'art. 4 (tra gli altri, l'idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per



titoli ed esami; l'abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate; l'abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con d.m. n. 21/05 e n. 100/04; la laurea in Scienze della formazione primaria), escludendo, dunque, in linea con i precedenti decreti di aggiornamento/integrazione afferenti le graduatorie permanenti, ancora una volta il titolo magistrale.

Analogamente, si è continuato ad escludere l'accesso alle GaE per i diplomati con i successivi d.m. n. 42/2009 per il biennio 2009/2011 (su http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8f3fdfb6-386f-4514-a2d3-9cc745f903d9/01_dm8-4-09_grad_esaurimento.pdf) e n. 44/2011 (su http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/28cc14ea-1e0f-4185-a703-833600b23004/dm44_11.pdf), per come integrato dal d.m. n. 47/2011 (su http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/afbbf62e-4a3f-44ab-9ac5-7b5b2352cfd4/dm47_11.pdf), per il triennio 2011/2014.

1.4. Da ultimo, ai fini dell'aggiornamento delle GaE per il triennio 2014/2017, è stato emanato il d.m. n. 235/2014 (su http://www.istruzione.it/allegati/2014/dm235_14.pdf; decreto sul quale torneremo più approfonditamente nel prosieguo del presente atto), e D.M. 03 giugno 2015 n. 325. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/14 – operazioni di carattere annuale, i quali, non hanno concesso alcun nuovo inserimento, ammettendo esclusivamente di aggiornare la propria posizione a chi risultava essere già inserito in graduatoria, senza tener conto, peraltro, di quanto frattanto sancito attraverso il d.P.R. 25/03/2014 sul quale parimenti torneremo, né di quanto stabilito dal d.m. n. 353/2014 che, per il medesimo triennio scolastico, ammetteva i diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002 nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, ossia quella destinata al personale abilitato.



2. Ricostruzione normativa di riferimento sul valore abilitante del diploma magistrale

2.1. Già il r.d. n. 1054/1923 prevedeva che *“L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari. E' impartita negli istituti magistrali”* (art. 53, co. 1) e che *“L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici”* (art. 71, co. 6).

Con il successivo r.d. n. 577/1928 si è inoltre stabilito che *“Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali”* (art. 39).

L'art. 197 del d.lgs. n. 297/1994, prima di essere abrogato ex art. 8, l. n. 425/1997, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1 stessa legge, stabiliva al co. 1 che *“A conclusione degli studi svolti ... nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio ... dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare”*.

Il suddetto regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 323/1998 (rubricato *“Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425”*), il quale, allo scopo di regolare il passaggio graduale alla nuova disciplina, all'art. 15, co. 7, ha nondimeno previsto che *“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”*.



Invero, già con il decreto interministeriale (d.i.) 10/03/1997 (rubricato “*Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341*”) si era riconosciuto pieno valore legale ai titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 (cfr. art. 2, co. 1, d.i. cit.¹), operando un chiaro distinguo rispetto ai diplomi di maturità conseguiti a conclusione del nuovo corso di studi attivato (cfr. art. 3, co. 1, stesso d.i.²).

Quindi, si è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento al titolo magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 (come i ricorrenti), escludendo espressamente che un simile valore potesse riconoscersi ai diplomi conseguiti secondo il nuovo ordinamento.

2.2. Ma, un simile riconoscimento, non si è tradotto, come si è visto, in una possibilità di inserimento per i diplomati magistrali, né nelle graduatorie permanenti, né nelle successive GaE. Neppure a seguito del d.P.R. del 25/03/2014, emesso, parzialmente accolto del ricorso straordinario n. 14A03701 proposto avverso i dd.mm. nn. 44 e 66/2011, sulla base del **parere n. 3813/2013** espresso in sede consultiva dal **Consiglio di Stato, sez. II**, nell'adunanza del **05/06/2013**.

1 Art. 2, co. 1, d.i. 10/03/1997

I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994

2 Art. 3, co. 1, d.i. 10/03/1997

In relazione alla soppressione dei corsi biennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale, disposta dall'art. 1, commi 1 e 2, è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado la cui denominazione e il cui modello di corso di studi, di durata quinquennale, è determinato con la procedura prevista dall'articolo 205 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna.



Il Consiglio di Stato con detto parere riteneva “Illegittimo ... il decreto ministeriale n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia”, aggiungendo che: “La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'articolo 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'articolo 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall'articolo 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il decreto ministeriale n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002”.

Ma, per completezza espositiva, occorre dire che il Consiglio di Stato in quella sede ha altresì affrontato la questione dell'inserimento nelle GaE dei diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002, pronunciandosi in questi termini:

“Diversa la questione relativa ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria, che abbiano conseguito, entro l'anno scolastico 2001-2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, considerato a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege. Qui l'argomento addotto



dai ricorrenti appare a prima lettura convincente, né sembrano fondate le controdeduzioni dell'Amministrazione volte ad escludere che l'abilitazione magistrale, a suo tempo conseguita, possa dar diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

A ben guardare l'infondatezza della questione sollevata, nel senso di rivendicare il diritto di quanti abbiano conseguito l'abilitazione magistrale entro l'anno 2001-2002, può derivare esclusivamente dal fatto che gli stessi soggetti non erano inseriti nelle graduatorie permanenti, di cui all'art. 1 d.l. 7 aprile 2004, n. 97, e non si trovavano in una delle situazioni transitorie ai fini del conseguimento del titolo abilitante, che la legge stessa prende in considerazione per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Pertanto, se si ritiene illegittima la loro mancata inserzione nelle suddette graduatorie permanenti, che vengono a formare le graduatorie ad esaurimento, il ricorso è tardivo; se, invece, si vuole che l'acquisizione, medio tempore e successiva all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, da parte di soggetti in possesso di abilitazione magistrale degli altri requisiti idonei a consentirne l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento debba consentire l'apertura di queste ultime graduatorie, la questione è infondata visto che la legge non consente l'aggiornamento se non in ipotesi specificamente determinate".

In sintesi, se da una parte, in linea di principio, viene riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle GaE sulla base di un titolo di studio abilitante, dall'altra parte, il ricorso straordinario viene ritenuto tardivo rispetto agli atti amministrativi a contenuto generale che non hanno a suo tempo previsto la possibilità per i diplomati magistrali di essere inseriti nelle citate graduatorie permanenti/ad esaurimento³.

³ Ad opinione di chi scrive, in forza di tutto quanto si dirà nei motivi di ricorso articolati in appresso, il succitato parere non deve ingannare al punto da ritenere che dalla omessa contestazione dei precedenti decreti regolanti l'aggiornamento/integrazione, prima delle graduatorie permanenti, dopo delle GaE (*recte*, solo di quelli successivi, come si dirà, alla Finanziaria 2007), discenda la perdita del diritto a rivendicare l'inserimento in dette graduatorie. Questo perché il comportamento lesivo dell'Amministrazione ben può essere censurato innanzi al Giudice del lavoro, chiamato ad esaminare la sussistenza del diritto soggettivo all'inserimento in GaE senza vincoli di decadenza per mancata impugnazione nei termini di atti amministrativi illegittimi presupposti, che ben possono essere oggetto di disapplicazione.



Da notare, infine, come lo stesso Consiglio di Stato abbia però nondimeno dichiarato *“inammissibile ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 1199 del 1971 la richiesta che venga riconosciuto il diritto dei ricorrenti all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, visto che il ricorso straordinario si configura esclusivamente come rimedio demolitorio di atti amministrativi illegittimi”*.

2.3. In attuazione del d.P.R. Del 25/03/2014 e, dunque, del succitato parere, è stato emanato il d.m. n. 353/2014 che ha annoverato, per la prima volta, tra i titoli di accesso alla seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, anche il *“diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002”* (art. 2, lett. b, n.7), .

Al tardivo riconoscimento da parte dell'Amministrazione scolastica del pieno valore abilitante del titolo magistrale è stata, tuttavia, data applicazione solo relativamente all’inserimento in graduatoria di istituto, lasciando insoluto il problema del perché, se il titolo era abilitante *ex tunc*, non sia stata data la possibilità ai diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002, di inserirsi anche nelle GaE.

3. Esposizione dei fatti riguardanti l'odierna controversia

Date le premesse normative che precedono, si passa ora a precisare in fatto le posizioni dell'odierna ricorrente.

Trattasi di insegnante precaria in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 (**Doc. 1**), e cioè prima dell’istituzione della Laurea in Scienza della formazione, sin qui esclusa dalle GaE provinciali e, dunque, dai corrispondenti benefici.

E ciò, anche alla luce di quanto condivisibilmente affermato nella giurisprudenza amministrativa: *“In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola, la giurisdizione del g.o. non viene meno per il fatto che venga impugnato l'atto regolamentare unitamente alla graduatoria che ne fornisce applicazione, atteso che detto atto regolamentare (il decreto ministeriale che pone la specifica regola che determina la posizione deteriore nella graduatoria di cui il ricorrente si duole) è un atto presupposto che il g.o., ove sia fondata l'azione, disapplica”* (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 07/03/2011, n. 2030).



Allo stato, infatti, la stessa, essendole consentito l'inserimento nelle sole graduatorie di circolo e di istituto (utilizzate, com'è noto, esclusivamente per il conferimento di supplenze brevi), a differenza dei colleghi inclusi nelle GaE:

- vede *in primis* ingiustamente negata la possibilità di essere immessa in ruolo ex art. 399 d.lgs. n. 297/1994;
 - non beneficia dei vantaggi attribuiti dall'art. 1, co. 1 e 2, d.m. n. 131/2007 circa il conferimento di supplenze su cattedre vacanti e disponibili entro il 31 dicembre o su cattedre non vacanti ma di fatto disponibili entro la medesima data;
 - non beneficia dell'inserimento in prima fascia delle graduatorie di circolo ed istituto a norma dell'art. 5, co. 3, del medesimo d.m. con tutto ciò che ne consegue, anche sotto tale aspetto, in termini di perdita di *chance* di lavoro;
- rimanendo di fatto “condannata” alla precarietà.

Ritenendo di aver diritto ad essere inserita nelle GaE, alla prima riapertura utile delle stesse, ha tentato di presentare la domanda di inserimento nella III fascia della graduatoria provinciale di LUCCA per una o entrambe le tipologie di posti richiedibili, a seconda del Titolo magistrale posseduto, e cioè per le classi concorsuali Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e nei connessi elenchi per il sostegno e per le lingue straniere, salvo scontrarsi con le “chiusure” del d.m. 235/2014 e del d.m. 325/2015 che non le permetteva di accedere al sistema web di istanze on-line (prevista, ai sensi da detto decreto, come unica modalità consentita ex artt. 9, co. 2 e 3, e 10, co. 2, lett.b), in quanto precedentemente non inserita in graduatoria e dunque impossibilitata ad identificarsi per accedere al sistema informatico.

Mediante lettere di diffida del maggio 2016 (**doc.2**), presa definitiva coscienza della ingiustizia perpetrata in suo danno in forza della nota pronuncia del Consiglio di Stato n. 1973/2015, ha, dunque, formalmente chiesto all'Amministrazione resistente di essere



inserita nella suddetta GaE.

Detta richiesta non ha però avuto alcun esito, anzi, il M.I.U.R., con propria circolare prot. 2198 del 30/06/2015, avente ad oggetto “*Programma ICT P2015_1.1- Inserimento degli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente*” (**doc. 3**), ha inteso dare indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali ed agli Ambiti Territoriali Provinciali per l’inserimento in GaE a pieno titolo dei soli docenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli e per l’inserimento con riserva per i soli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente; da ultimo, precisando con nota prot. 19621 del 06/07/2015 (**doc. 4**) che l'inserimento con riserva riguarda solo i destinatari di provvedimenti giudiziari cautelari (ciò, in linea con la propria precedente circolare n. 15457 del 20/05/2015 (**doc. 5**).

Conseguentemente, gli Uffici Scolastici Regionali e gli Ambiti Territoriali Provinciali, attenendosi alle circolari del M.I.U.R., continuano a negare la possibilità di essere inseriti nella GaE a tutti coloro che, come la ricorrente, allo scopo di non alimentare ulteriormente il contenzioso pendente, confidando (come si imporrebbe) in una soluzione bonaria, si sono sin qui astenuti dall'agire in giudizio. Ma, *rebus sic stantibus*, si vedono ora costretti ad adire l'intestato Ill.mo Tribunale per la tutela dei propri diritti.

Una simile condotta si palesa illegittima per i seguenti

Motivi in diritto

(I°)

Preliminarmente:

Sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di graduatorie ad esaurimento

Indubbia appare la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, avuto riguardo alla posizione che si chiede di tutelare.

Laddove infatti si controverta dell'inserimento in graduatoria per il conferimento



d'incarichi in ambito scolastico, sia la giurisprudenza ordinaria che – per effetto del noto arresto dell'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 12/07/2011** che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente *in subiecta materia* - quella amministrativa, hanno costantemente affermato la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo atti che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal d.lgs. n. 165/2001, art. 2, co.1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi (in questi termini, tra le tante: **Cass. Civ., S.U., 23/07/2014, n. 16756, 08/02/2011, n. 3032 e 13/02/2008, n. 3399; Cons. Stato, sez. VI, 24/11/2014 n. 5794, 11/12/2013 n. 5953, 11/01/2012 n. 113; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 19/04/2014 e 30/01/2012 n. 1021**).

Senza contare che l'art. 11, co. 6, ult. parte, del d.m. n. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017, espressamente prevede che “La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro”, e dunque per i casi in cui si contesta la illegittimità delle graduatorie ad esaurimento, ivi compresi quelli di esclusione dalle stesse in quanto configuranti atti privi di carattere autoritativo.

§§§

(II°)

Diritto all'inserimento nelle GaE,

disapplicazione degli atti ministeriali illegittimi per contrarietà con legge ordinaria

Il quadro normativo delineato in premessa tratteggia in modo assai chiaro la situazione degli odierni ricorrenti come docenti in possesso di specifico titolo abilitante ai quali, però è stato ingiustamente negato l'inserimento nelle GaE.



Solo attraverso il d.m. n. 353/2014 l'Amministrazione resistente li ha ammessi nella II fascia delle graduatorie d'istituto, ossia quella destinata al personale abilitato, poi però continuando a negare – con una scelta palesemente illogica oltre che illegittima (infatti: o il titolo magistrale è abilitante a 360°, o non lo è, *tertium non datur!*) - l'inserimento anche nella suddette GaE.

Ebbene, sulla base di tutto quanto esposto al punto 3 delle premesse, cui si rinvia, non paiono esservi dubbi circa il valore abilitante del diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/2002.

Ma, dubbi non ce ne sono neppure per ciò che riguarda il diritto all'inserimento nelle GaE.

Tuttavia, come si è detto, il decreto direttoriale 16/03/2007, i successivi dd.mm. nn. 42/2009, 44 e 47/2011, e da ultimo, per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, il d.m. n. 235/2014, il d.m. 325/2015 hanno impedito l'ingresso in graduatoria per i diplomati magistrali.

Ebbene, tali provvedimenti regolamentari sono però contrari alla legge, e specificamente all'art. 1, co. 605, lett. c), l. n. 296/2006.

All'atto della trasformazione delle graduatorie permanenti in GaE, i ricorrenti hanno maturato il diritto all'inserimento, in quanto “*docenti già in possesso di abilitazione*”. Infatti, la Finanziaria 2007, non ponendo, come condizione, il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, aveva quale scopo quello di consentire invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria.

E contrastano, a ben vedere, anche con il principio dettato dall'art. 11 preleggi, ossia con il principio generale dell'irretroattività della legge, nel senso che essa può disporre solo per il futuro.



Si tratta, come noto, di un principio, non di rango costituzionale ma primario, che può, pertanto, essere derogato dal legislatore, ma, a condizione che la nuova legge non leda i diritti quesiti dei singoli individui e che la deroga sia contenuta in una legge ordinaria. Di contro, deve escludersi che ciò possa avvenire per effetto di fonti non legislative subordinate alla legge (i regolamenti)⁴.

L'applicazione di tale principio ai diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002, comporta che gli odierni ricorrenti, prima dei decreti che hanno regolato l'aggiornamento/integrazione delle GaE, avevano già maturato il diritto all'ingresso in dette graduatorie per effetto del citato co. 605, seppur di ciò ne hanno potuto acquisire coscienza solo a seguito della emanazione del d.P.R. del 25/03/2014 e della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Ad ogni modo, trattasi di diritto che, una volta entrato nella loro sfera giuridica, non può essere disconosciuto, tanto meno per effetto di norme di fonte secondaria.

Il principio di irretroattività, infatti, “costituisce un principio generale del nostro ordinamento e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale, rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salvo un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità

4 Si veda sul punto, di recente, TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 1 giugno 2014, n. 1701:

“L’eccezionale possibilità di introdurre atti retroattivi, in disparte la copertura legislativa, richiede la sussistenza di un vuoto di regolamentazione amministrativa, che espressamente va riempito mediante l’adozione dell’atto. La giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9.9.2008, n. 4301) ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell’azione amministrativa è espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato ... impedisce di incidere unilateralmente e con effetto ex ante sulle situazioni soggettive del privato (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 1317 del 07.03.2001; Sez. VI, n. 2045 del 01.12.1999; Sez. IV, n. 502 del 30.03.1998). Ulteriore limite alla retroattività, in presenza di statuizioni provvedimentali che rivestono valenza regolamentare in quanto dirette a trovare applicazione ripetuta nel tempo ad un numero indeterminato di fattispecie, discende dalla regola di irretroattività degli atti a contenuto normativo dettata dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. **Detta regola può ricevere deroga per effetto di una disposizione di legge pariordinata e non in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata.** Pertanto solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva”.



dei cittadini" (cfr. Corte Costituzionale, 04/04/1990, n. 155).

L'esclusione, pertanto, dei ricorrenti dalle GaE è quindi illegittima in quanto contrastante sia con l'art. 11 delle preleggi che con la Finanziaria 2007.

Le disposizioni di fonte secondaria citate devono essere dunque disapplicate e tra esse, in particolare, il d.m. n. 235/2014 ed il d.m. 325/2015 nella parte in cui non ha consentito alle parti ricorrenti di presentare, per il triennio 2014/2017, domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Lucca di rispettivo interesse, per contrarietà alla legge ordinaria, con conseguente loro inserimento in dette GaE.

Non solo: l'ultimi d.m. n. 235/2014 e d.m. 325/2015 si pongono in contrasto altresì con il d.P.R. 25/03/2014 che, come evidenziato in premessa, in forza del richiamato parere del Consiglio di Stato, ha riconosciuto il diploma di che trattasi come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge. Donde la sua necessaria disapplicazione anche per contrarietà con il d.P.R. in parola.

Per le stesse ragioni, andranno disapplicate, siccome illegittime, le GaE della provincia di Lucca nella parte in cui non contemplano i nominativi dei ricorrenti, escludendoli dalla possibilità di godere dei corrispondenti benefici.

Quanto alle circolari adottate a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, e, segnatamente, le circolari prot. 19621 del 06/07/2015 (**doc. 4**), la n. 2198 del 30/06/2015 (**doc 3**) e la n. 15457 del 20/05/2015 (**doc. 5**) richiamate al punto 3 delle premesse, va evidenziato che, secondo l'incontestabile insegnamento della dottrina rispetto alla gerarchia delle fonti, in quanto "circolari", non designano un particolare tipo di atto, dalle funzioni o dal contenuto tipizzato, ma, rappresentano semplicemente una modalità di comunicazione interna, di "interpretazione" amministrativa; il termine designa, per l'appunto, il percorso di un certo atto che si diffonde "circolarmente"



all'interno di una certa struttura.

Trattasi dunque di “atti” che, secondo la giurisprudenza, non solo non vincolano gli uffici gerarchicamente sottordinati, che ben possono disattenderla senza che per tale ragione l'eventuale provvedimento adottato sia da ritenersi illegittimo, ma, che non vincolano nemmeno l'Amministrazione stessa che le ha emanate, che è infatti libera di modificare, correggere e disattendere l'interpretazione adottata, ragion per cui non se ne impone la disapplicazione, poiché l'ordinamento affida solo al giudice la competenza d'interpretare la legge (in questi termini, **Cass. Civ., Sez. Un., 02/11/2007 n. 23031**, che sebbene occasionata da una circolare adottata in ambito fiscale, detta un principio di ordine generale).

Ne consegue che per esse l'accertamento in via incidentale della loro illegittimità, per le medesime ragioni che impongono di disapplicare i provvedimenti amministrativi sopra richiamati, ai fini della loro eventuale disapplicazione, è qui semplicemente richiesta per mero tuziorismo e, dunque, per l'eventualità in cui dovesse essere ritenuta necessaria ai fini dell'accoglimento del presente ricorso.

§§§

(III°)

Efficacia erga omnes della sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2014

Quanto esposto e dedotto nel motivo che precede, ad opinione di chi scrive, sarebbe da solo sufficiente ai fini dell'accoglimento del presente ricorso.

E' dunque per pura cautela difensiva che si espone ulteriormente quanto segue.

I Giudici di Palazzo Spada con la pronuncia in commento hanno annullato il d.m. in esame “nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento”, ritenendo che “[...] non



sembra [...] esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".

Da qui, l'affermazione del diritto allo "[...] inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato".

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, è da sempre affermato nella giurisprudenza amministrativa (tra le tante: Consiglio di Stato, sez. VI, 26/06/1996 n. 854 e 09/03/2011 n. 1469; sez. IV, 07/12/2000 n. 6512 e 18/11/2013 n. 5459; T.A.R. Torino, sez. I, 24/10/2013, n.1101; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 06/03/2015, n. 631) che alle stesse non si possa riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale, dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato. Trattasi, secondo quanto chiarito dalla stessa dottrina, degli atti regolamentari, di quelli collettivi e di quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità⁵.

⁵ VIRGA, *La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione*, Milano, 2003

L'autore, nell'affrontare la questione dei limiti soggettivi del giudicato relativamente ai regolamenti ed agli atti generali, testualmente osserva che "l'annullamento di una norma regolamentare impedisce che tale norma



Di analogo avviso, nella giurisprudenza ordinaria, la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale “Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. Appartengono a tale categoria tanto gli atti di natura regolamentare, quanto quelli aventi portata generale (i cosiddetti atti collettivi, generali, indivisibili, in contrapposizione agli atti plurimi e divisibili), [...] determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 13/03/1998 n. 2734).

Detto in altri termini, costituisce principio pacifico che la decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri.

Nella stessa giurisprudenza amministrativa, si è poi chiarito che “La ratio sottesa alla disciplina in tema di divieto di estensione del giudicato in materia di personale delle amministrazioni pubbliche (in particolare, il comma 6 dell'art. 41 d.l. n. 207 del 2008; il comma 132 dell'art. 1 l. n. 311 del 2004) è tradizionalmente individuata nell'esigenza di contenimento della spesa in relazione a decisioni idonee a riconoscere la fondatezza di spettanze di carattere patrimoniale. La finalità che informa il divieto di estensione
possa essere applicata in tutte quelle fattispecie da essa disciplinate” (cfr. p. 232 op. cit.).



soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulti in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'Amministrazione, ma al contrario a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e al buon andamento, di par condicio e "favor participationis" (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 07/09/2012, n. 3811).

Essendo indubitabile il contenuto generale inscindibile del d.m. n. 235/2014 e del d.m.325/2015 nella parte in cui impediva ai diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002 di inserirsi nelle GaE, vien da sé che l'eliminazione del mondo giuridico dell'atto a contenuto generale produca effetti nei confronti di tutti, compresi gli odierni ricorrenti.

Per effetto di detta eliminazione, una simile previsione non può essere loro opposta dall'Amministrazione resistente come motivo per impedirne l'inclusione nelle GaE dei diplomati magistrali, con conseguente illegittimità, sotto tale ulteriore profilo, di tutti gli atti adottati in conseguenza della disposizione annullata.

§§§§§

Tanto premesso e rilevato,

la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

Ricorre

all'Ill.mo Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione ex art. 415, comma 2, c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, previa disapplicazione, siccome illegittimi, degli atti amministrativi meglio individuati in narrativa, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché ignoto ai ricorrenti, Voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in quanto munita del diploma magistrale ottenuto prima dell'a.s. 2001/2002, ad essere inserita nella III fascia delle



Graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di LUCCA, di rispettivo interesse, e, segnatamente, per le classi concorsuali Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e dei corrispondenti elenchi per il sostegno e per le lingue straniere, sulla base dei titoli specificamente posseduti;

b) condannare conseguentemente l'Amministrazione resistente ad inserire la ricorrente nelle predette graduatorie *ex tunc* con decorrenza dalla data della loro prima pubblicazione (**22 Agosto 2014**) come da avviso del suddetto Ambito territoriale (**doc.6**) o, in subordine, dalla data di ricezione della diffida formulata dalla ricorrente (**doc.2**), ovvero, in estremo subordine, da una data comunque antecedente alla entrata in vigore della legge sulla c.d. “Buona Scuola”, con attribuzione del punteggio alla ricorrente spettante sulla base dei titoli posseduti alla data dalla quale dovrà decorrere l'inserimento in graduatoria, e con ogni conseguente ulteriore statuizione.

Con vittoria di spese, compensi, spese forfettarie (pari al 15%), oltre IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato, il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

E con espressa riserva di agire in separato giudizio ai fini del risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione resistente.

In via istruttoria, si depositano i documenti citati in narrativa, come da separato indice, inclusi, per ciascun ricorrente, titolo di studio magistrale ante 2002 ed eventuali titoli collegati o superiori.

§§§§§

A norma dell' art. 9, co. 1bis, DPR 115/ 2002, introdotto dal DL 98/2011, convertito, con modificazioni, in L. 111/2011, si dichiara che la causa è ESENTE da contributo unificato in quanto la ricorrente, come da dichiarazione allegata al presente



ricorso, risulta titolare di un reddito familiare imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, pari o inferiore all'importo di cui all' art. 76, DPR 115/2002 (id est € 34107,72) altresì si dichiara che la causa è di valore INDETERMINABILE.

§§§§§

Ogni ulteriore incombente riservato.

Con osservanza.

Pisa-Lucca,

(Avv. Giacomo ORSUCCI)

§§§§§

Istanza per la determinazione delle modalita della notificazione

nei confronti dei controinteressati

(ex art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente come da procura in calce al presente ricorso,

Premesso

- Che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente di presentare domanda ai fini della inclusione (e dunque di esservi inserito) nelle graduatorie ad esaurimento definitive, valide per il triennio scolastico 2014/2017, dell'Ambito Territoriale di LUCCA, di rispettivo interesse, e, segnatamente, per le classi concorsuali Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e dei corrispondenti elenchi per il sostegno e le lingue straniere;
- Che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* si ritiene debba essere notificato a tutti i docenti precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive vigenti per gli aa.ss. 2014/2017, non solo di detto Ambito, ma, di tutti gli Ambiti



Territoriali d'Italia;

- Che, infatti, non può non tenersi conto dell'avvio del piano di assunzione straordinaria previsto dalla nuova l. n. 107/2015 (pubblicata in GU Serie Generale n. 162 del 15/07/2015) sulla *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, la quale, prevede, tra l'altro, per tutti i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, la possibilità di esprimere l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale (si veda, in particolare, il comma 100, art. 1 della riforma in parola);
- Che la notifica del ricorso nei confronti dei potenziali controinteressati nei modi ordinari sarebbe dunque impossibile in ragione del numero oltremodo elevato dei destinatari e prima ancora della difficoltà ad individuarli tutti e, comunque, di reperirne in tempi ragionevoli gli indirizzi;

Rilevato

- Che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio (tra le tante, **Consiglio di Stato, sez. IV, 19/02/1990, n. 106** che ha infatti statuito: “Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”);
- Che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- Che già l'art. 12 della l. 205/2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- Che i giudici amministrativi quando sono investiti da azioni giudiziarie che vedono



coinvolte un alto numero di parti, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- Che anche i Giudici del Lavoro sempre più frequentemente autorizzano tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso ... giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria”* (cfr. Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.);

Rilevato, infine,

Che a riprova di quanto detto, nel sito del MIUR all’indirizzo: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15, vengono costantemente pubblicati ricorsi e decreti di fissazione d'udienza su autorizzazione dei Tribunali aditi ex art. 151 c.p.c., anche (e soprattutto ultimamente) rispetto a controversie analoghe a quella in esame;

Tutto ciò premesso e rilevato,

Lo scrivente

Fa istanza

affinché l'Ill.mo Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la



notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione d'udienza a tutti i potenziali controinteressati, per come sopra individuati, mediante pubblicazione del loro testo integrale sul sito del M.I.U.R. http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15.

Ferma, s'intende, quanto alle Amministrazioni resistenti, la notifica mediante consegna di copia conforme all'Avvocatura distrettuale dello Stato presso cui sono elettivamente domiciliate *ex lege*.

Con osservanza.

Pisa-Lucca,

(Avv. Giacomo ORSUCCI)

